



Diritti e poteri di intervento nei contratti bancari: *ius variandi* e recesso

Gioia Caldarelli - Rosario Grasso
22 Novembre 2021

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Contratti bancari e finanziari
Banca d'Italia - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi
Roma, 22-24 novembre 2021





Profili regolatori

- Funzione e ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Titolo VI TUB
- *Ius variandi*
- Recesso



Le iniziative di vigilanza in materia: un quadro di sintesi

- Gli interventi *ex ante*: *Comunicazioni e Orientamenti*
- Le comunicazioni della Banca d'Italia in materia di *ius variandi*
- La comunicazione della Banca d'Italia sul trasferimento dei servizi di pagamento

- ❖ **Ambito soggettivo:** banche, intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, Poste Italiane s.p.a. per l'attività di bancoposta, altri soggetti individuati con decreto del MEF.
 - Principio di territorialità ex art 115, c. 1, TUB

- ❖ **Ambito oggettivo:** tutte le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB aventi natura bancaria e finanziaria (Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia e Delibera CICR del 4 marzo 2003).
 - Non si applica ai servizi di investimento, al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni sottoposte alla disciplina del TUF.
 - Non si applica, salvo espressamente richiamata (art. 115, c. 3, TUB), al credito (immobiliare e non) ai consumatori, che trova una disciplina speciale ai Capi I *bis* e II del Titolo VI del TUB, né alla prestazione di servizi di pagamento e ai conti di pagamento disciplinati ai Capi II *bis* e II *ter* del TUB.



TUTELA DEL CLIENTE



+

TUTELA DELLA CONCORRENZA



**NORME GENERALI E
NORME SPECIALI**
(credito al consumo,
credito immobiliare,
servizi di pagamento).

Norma generale: art. 118 TUB

Giustificato motivo	Preavviso	Recesso
 <p data-bbox="272 565 513 841">Evento sopravvenuto, straordinario ed imprevedibile che determini un comprovabile effetto sul rapporto bancario in essere.</p>	 <p data-bbox="556 543 788 888">Ogni variazione deve essere preventivamente proposta al cliente, per iscritto o mediante altro supporto durevole (...), con preavviso minimo di due mesi.</p>	 <p data-bbox="832 517 1006 936">A seguito del preavviso ed entro i due mesi il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura alle condizioni in precedenza applicate.</p>

❖ La disciplina generale di cui all'art. 118 TUB si applica anche al credito immobiliare e al credito al consumo in virtù degli espliciti richiami (art. 115, c.3, TUB) contenuti **rispettivamente** agli artt. **120 novies decies e 125 bis, comma 2, TUB.**

❖ **Per i servizi di pagamento c'è una disciplina speciale all'art. 126 sexies.**

RECESSO DEL CLIENTE

❖ **Norma generale: art. 120 *bis* TUB**

Nasce come norma generale, per «liberalizzare» il recesso del cliente.
Con l'avvento di discipline più specifiche diventa norma residuale.

❖ **Discipline speciali:**

- Credito al consumo:
 - 125 *ter* TUB (art. 14 CCD)
 - 125 *quater* TUB (art. 13 CCD)
- Credito immobiliare ai consumatori:
 - 120 *novies* c. 3, TUB (art. 14 MCD)
 - 120 *ter* TUB
- Servizi di pagamento
 - 126 *septies* TUB (art. 55 PSD2)

RECESSO DEL FINANZIATORE

❖ **Non viene trattato dall'art. 120 *bis* TUB**

❖ **Discipline speciali:**

- Credito al consumo
 - 125 *quater* TUB
- Servizi di pagamento
 - art. 126 *septies* TUB

Gli interventi «di sistema»: gli Orientamenti e le Comunicazioni

- Non hanno valore regolamentare
- Integrano una logica correttiva *ex-post* con l'indicazione *ex ante* dei comportamenti attesi
- Si collocano a valle di analisi tematiche (ispettive e/o a distanza)
- Ampliano la platea degli intermediari cui si rivolge l'intervento
- Promuovono condotte omogenee su profili rilevanti per la tutela
- Favoriscono un approccio uniforme nell'attività di controllo

Le modifiche unilaterali: *drivers* degli interventi della Banca d'Italia

- mutato scenario economico di riferimento
- rapida evoluzione del quadro regolamentare
- (inevitabili!) margini di incertezza interpretativa
- esposizione dei clienti a condotte non trasparenti o non corrette
- esposizione di banche e intermediari finanziari a rischi di non conformità e di reputazione

Le problematiche emerse

- **insufficienza delle analisi** poste a fondamento delle variazioni
- **varietà dei fattori alla base della variazione**
- **eterogeneità delle motivazioni utilizzate** dagli intermediari
- frequente ricorso a motivazioni “**composite**” o plurime
- **ricorso a motivazioni di dubbia ammissibilità** (es.: variazioni peggiorative per adeguamento ai concorrenti)
- **insufficiente chiarezza delle comunicazioni** all’utenza
- **nuovi costi** connessi con la regolamentazione di settore (FNR; FITD)
- **incoerente perimetrazione** dei rapporti interessati
- **contesto economico (tassi negativi)**

La
Comunicazione
BdI del 2014

*Presidi di
natura
organizzativa e
procedurale*

Profili connessi con la comunicazione delle variazioni

Le procedure devono:

definire le cautele necessarie ad assicurare che i documenti recanti la “Proposta di modifica unilaterale” siano completi e vengano effettivamente e tempestivamente portati a conoscenza dei destinatari, con riguardo a ciascuna delle modalità seguite dalla banca o dall’intermediario per l’interlocuzione con il cliente;

garantire che le modifiche siano motivate in modo chiaro ed esauriente;

assicurare che le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardino contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e siano applicate con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Contratti bancari e finanziari

Banca d'Italia - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi

Roma, 22-24 novembre 2021



La
Comunicazione
Bdl del 2014

*Presidi di
natura
organizzativa e
procedurale*

Profili relativi all'assunzione e all'attuazione delle modifiche unilaterali

I presidi predisposti devono essere adeguatamente formalizzati e calibrati in relazione alla complessità operativa, al livello di personalizzazione/standardizzazione dei servizi e dei prodotti offerti, alla tipologia di clientela e alla numerosità dei rapporti

Vanno stabiliti in maniera chiara e verificabile i criteri che devono essere seguiti per assicurare la congruità delle modifiche proposte rispetto alle circostanze poste a base delle variazioni

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Contratti bancari e finanziari

Banca d'Italia - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi

Roma, 22-24 novembre 2021



La
Comunicazione
Bdl del 2014

*Presidi di
natura
organizzativa e
procedurale*

Profili relativi all'assunzione e all'attuazione delle modifiche unilaterali

È necessario :

indicare gli organi/funzioni aziendali competenti a deliberare le modifiche unilaterali, definendo il relativo iter decisionale

in presenza di deleghe, assicurare adeguati flussi informativi al vertice

individuare le cautele necessarie per assicurare che le nuove condizioni contrattuali trovino applicazione solo dopo il decorso del termine di preavviso

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Contratti bancari e finanziari

Banca d'Italia - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi

Roma, 22-24 novembre 2021



La
Comunicazione
Bdl del 2017

*Presidi di
natura
organizzativa e
procedurale*

Indicazioni su manovre «non corrette»

Mancanza di correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessate dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica

Interventi sulle tariffe, a fronte di costi già sostenuti, non ricorrenti e che hanno esaurito i loro effetti

Manovre non giustificate da costi sopravvenuti alla stipula dei contratti interessati e non limitate alla sola parte incrementale

Pluralità di motivazioni senza illustrare il legame fra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni

Manovre che prevedono esenzioni per alcune tipologie «a discapito» di altri

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Contratti bancari e finanziari

Banca d'Italia - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi

Roma, 22-24 novembre 2021



La
Comunicazione
Bdl del 2017

*Le richieste
della Banca
d'Italia*

Riesame analitico e generalizzato delle
manovre decise da gennaio 2016

Commitment del vertice

Comunicazione alla Banca d'Italia degli
eventuali correttivi

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Contratti bancari e finanziari

Banca d'Italia - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi

Roma, 22-24 novembre 2021



Il trasferimento dei servizi di pagamento



Il trasferimento dei servizi di pagamento

Armonizzazione della procedura di trasferimento	Condizioni di parità per i consumatori interessati ad aprire un conto in un altro Stato membro (esistenza di un livello di tutela equivalente)
	Riavvicinamento delle discipline nazionali, a beneficio dei PSP che intendono offrire i servizi a livello <i>cross-border</i>
Incentivi a un comportamento di consumo «attivo» (intervento su <i>switching costs</i>)	Procedura chiara, rapida, sicura per il trasferimento dei servizi di pagamento
	Limiti all'applicazione di costi
	Supporto attivo da parte dei PSP interessati
	Cooperazione fra PSP nell'interesse del cliente (o del mercato?)
	Tutela del cliente in caso di ritardi

Il trasferimento dei servizi di pagamento

La Comunicazione della Banca d'Italia del 2017 - Obbligo di mettere a disposizione informazioni sul servizio di trasferimento

Le informazioni devono essere messe a disposizione a titolo gratuito

(art. 126-septiesdecies, comma 1, TUB)

Le comunicazioni periodiche informano il cliente dell'esistenza di procedure di portabilità

(Disp. Trasparenza Bdl, sez. IV, § 3.1)

Le procedure interne devono includere accorgimenti atti a far sì che gli addetti alla rete di vendita siano in grado di fornire assistenza «sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti»

(Disp. Trasparenza Bdl, sez. XI)

Il trasferimento dei servizi di pagamento

La tutela del cliente nel caso di ritardi: gli indennizzi

Obbligo posto a carico del PSP cui è imputabile il ritardo
(*art. 126-septiesdecies, comma 2, TUB*)

Misura prefissata (€ 40 + maggiorazione correlata al ritardo)
salvo il risarcimento del maggior danno

Indennizzo automatico

Il trasferimento dei servizi di pagamento

La disciplina sul trasferimento dei servizi di pagamento come crocevia di interessi



Concorrenza

- Informativa precontrattuale standardizzata
- Comparabilità *online* delle offerte



Cooperazione

- «Portabilità»: fra vincoli normativi e incentivi alle soluzioni «di sistema»
- L'esigenza di interoperabilità



Tutela

- *Public enforcement*
- *Private enforcement* (indennizzi)

Grazie

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Contratti bancari e finanziari
Banca d'Italia - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi
Roma, 22-24 novembre 2021





Contatti

Email:

gioia.caldarelli@bancaditalia.it

rosario.grasso@bancaditalia.it

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



Profili regolatori (a cura di G. Caldarelli)

- **Diritti e poteri di intervento nei contratti bancari e finanziari**
Genesi della normativa.
Finalità: tutela del cliente e tutela della concorrenza.
- ***Ius variandi*: normativa rilevante e caratteri identificativi**
Disciplina generale: analisi dell'art. 118 Tub.
Applicazione della disciplina generale anche al credito ai consumatori in virtù degli espliciti richiami.
Ius variandi nei contratti quadro relativi alla prestazione di servizi di pagamento.
Ius variandi nei contratti bancari e finanziari: le previsioni del codice del consumo.
- **Recesso: normativa rilevante e caratteri identificativi**
Quadro normativo composito: normativa europea (CCD/MCD/PSD2) e normativa nazionale (Tub/cod. consumo/cod. civile).
Analisi delle diverse declinazioni dell'istituto del recesso, lato cliente/consumatore e lato finanziatore/professionista.
Disciplina generale: art. 120 *bis* Tub. Origini ed evoluzione dell'articolo: erosione del suo campo di applicazione per l'avvento di discipline più specifiche (credito al consumo, servizi di pagamento).
Discipline specifiche: credito ai consumatori e servizi di pagamento.
Uno sguardo oltre la normativa di settore: le previsioni del codice del consumo e del codice civile.

Le iniziative di vigilanza: un quadro di sintesi (a cura di R. Grasso)

- **Il ricorso a Comunicazioni e Orientamenti come strategia di intervento *ex ante***
Gli Orientamenti come strumento per indirizzare gli intermediari verso condotte coerenti con le finalità di vigilanza.
Il ricorso all'intervento *ex ante* in chiave di innalzamento della trasparenza e della correttezza dei comportamenti.
- **Le comunicazioni della Banca d'Italia in materia di *Ius variandi***
2014 (focus su qualità della comunicazione resa alla clientela).
2017 (individuazione di circostanze al ricorrere delle quali le manovre possono considerarsi in linea con gli obiettivi della vigilanza di tutela).
- **La comunicazione della Banca d'Italia in tema di trasferimento dei servizi di pagamento del 2015**
Al crocevia fra concorrenza e cooperazione: le procedure di portabilità.
- **Un tema collegato: l'estinzione anticipata dei finanziamenti CQS**
Le iniziative individuate dagli Orientamenti CQS del 2018 per prevenire condotte scorrette in occasione dell'estinzione anticipata o del rinnovo di finanziamenti in essere.